

# **Associazione Sportiva Dilettantistica Outdoor Experience**

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **Denominazione - Sede - Durata**

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Outdoor Experience", attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021.
2. La locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", nonché il relativo acronimo "ASD", potrà essere inserita nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione al Registro medesimo.
3. L'Associazione ha sede legale in Finale Ligure (SV), Via Calice n° 15B. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2**

#### **Statuto - Comparto normativo**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione. Esso costituisce il codice fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.
3. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.
4. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento al Comitato Internazionale Olimpico (CIO), al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate / Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle FSN / DSA / EPS affilianti, l'Associazione si iscrive al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
5. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento attuativo, per la disciplina degli aspetti organizzativi.

### **ART. 3**

#### **Finalità istituzionali - Oggetto sociale - Attività diverse**

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di diffondere la cultura e la pratica dello sport inteso come elemento essenziale della formazione fisica e morale, come stile di vita che favorisce la salute e il benessere, come veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. L'Associazione intende cogliere le opportunità offerte dal contesto ambientale in cui opera - il Finalese, la Provincia di Savona e la Regione Liguria - per promuovere attività sportive all'aria aperta.
3. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, così come definito all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti degli associati, l'elettività delle cariche associative.
5. L'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2021.
6. In particolare, l'Associazione si propone di:
  - a. promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento allo sport Ciclismo, nonché agli sport Ginnastica, Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Baseball-Softball, Pallavolo, Sport Acquatici e Wushu Kung Fu Tradizionale, nonché eventualmente ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro CONI;
  - b. organizzare e gestire manifestazioni e iniziative a carattere sportivo dilettantistico, nonché partecipare a dette attività organizzate da altri enti;
  - c. organizzare e gestire corsi di diverse discipline sportive;
  - d. organizzare e gestire centri sportivi estivi / invernali per bambini e adolescenti, con incluse attività ricreative e culturali;
  - e. proporre agli istituti scolastici la stipula di convenzioni per la realizzazione di progetti incentrati su attività sportive, nonché ricreative e culturali;
  - f. organizzare e gestire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  - g. collaborare con altre organizzazioni nazionali e internazionali che promuovono le medesime discipline sportive;
  - h. incentivare e sviluppare l'associazionismo in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato.
7. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le attività sportive mediante l'acquisizione, la conduzione in locazione e la gestione di aree, impianti e strutture sportive.
8. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

#### **ART. 4** **Ammissione all'Associazione**

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali e si impegnano per la realizzazione delle attività.
2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
  - a. presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;
  - b. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento attuativo;
  - c. versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.
6. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

**ART. 5**  
**Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
  - a. essere informati sulle attività dell'Associazione, prendervi parte e controllarne l'andamento;
  - b. partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
  - c. esaminare i Libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
  - d. denunciare i fatti che ritengono censurabili.
3. Hanno il dovere di:
  - a. osservare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento attuativo, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  - b. rispettare lo Statuto e le direttive degli FSN / DSA / EPS cui l'Associazione è affiliata;
  - c. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere le finalità istituzionali dell'Associazione;
  - d. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**ART. 6**  
**Perdita della qualifica di associato**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
2. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il versamento della quota associativa nei termini indicatigli.
4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

**ART. 7**  
**Volontari - Attività di volontariato**

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione della quale il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività sportiva.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate

PRESIDENTE

SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 8** **Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. Assemblea degli associati
  - b. Consiglio Direttivo
  - c. Presidente
  - d. Organo di controllo.
2. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate, e salvo eventuali compensi per il Consiglio Direttivo, purché non superiori al compenso massimo previsto per i Presidenti dei Collegi Sindacali delle S.p.A. di cui al D.P.R. n. 645/1994 e al D.L. n. 239/1995 convertito dalla Legge n. 336/1995.

## **ART. 9** **Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. È composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di tutti gli associati: idoneo avviso individuale (lettera / e-mail) da inviare ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita; idoneo avviso collettivo (bacheca sociale / sito web) da pubblicare almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere la data e l'orario della riunione, l'eventuale data e orario di seconda convocazione, il luogo, l'Ordine del Giorno.
6. L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, nonché portato a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con modalità idonee. Tale verbale è riportato nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Qualora vengano esaminati / approvati Rendiconti o Bilanci, tali documenti devono essere allegati al verbale. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere sia in un luogo diverso dalla sede sociale, purché situato in Italia, sia per audio conferenza o video conferenza, sia in modalità mista, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il verbalizzante, che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

---

---

- c. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

#### **ART. 10** **Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione (da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore dalla prima) qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  - a. determina gli indirizzi generali dell'Associazione;
  - b. approva il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
  - c. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  - d. nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
  - e. delibera su tutte le questioni inerenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g. delibera sull'esclusione degli associati;
  - h. approva l'eventuale Regolamento attuativo;
  - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

#### **ART. 11** **Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere relative alle modifiche statutarie e alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione richiedono in prima convocazione la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di 1/3 degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
3. La delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio residuo richiede la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **ART. 12**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Assemblea ed è eletto dall'Assemblea insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Il meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea degli associati alla prima riunione utile provvede all'elezione del componente o dei componenti da sostituire. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di tre mesi.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
7. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente la data, l'orario, il luogo e l'Ordine del Giorno, deve essere inviata ai consiglieri via e-mail o altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima della data stabilita.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, nonché riportato nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere sia in un luogo diverso dalla sede sociale, purché situato in Italia, sia per audio conferenza o video conferenza, sia in modalità mista, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il verbalizzante, che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri Enti sportivi dilettantistici (ASD / SSD) nell'ambito della medesima FSN / DSA / EPS riconosciuta dal CONI e, ove paralimpica, riconosciuta dal CIP.
12. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
13. In particolare, ha i seguenti compiti:
  - a. amministra l'Associazione;
  - b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

---

---

- c. redige i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea;
- d. nomina al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- e. predispose il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, nonché eventualmente il Bilancio di Previsione, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f. stabilisce la quota associativa annuale, le quote di partecipazione alle attività di associati e tesserati, nonché i costi delle eventuali attività commerciali;
- g. delibera in ordine all'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti;
- h. stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- i. cura la tenuta dei Libri sociali di propria competenza.

### **ART. 13** **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, salvo ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione utile.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

### **ART. 14** **Organo di controllo**

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un Organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta a tale organo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. In particolare, è compito dell'organo medesimo:
  - a. vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di controllo può esercitare, al ricorrere delle previsioni di Legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di verifica e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 15** **Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:
  - a. Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

---

---

- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d. Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i Libri sociali conservati presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 16**

##### **Patrimonio - Risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, nonché di eventuali fondi di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote di iscrizione degli associati;
  - b. quote di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati;
  - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche, delle FSN / DSA / EPS cui l'Associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
  - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e. erogazioni liberali di associati o di terzi;
  - f. donazioni e lasciti testamentari;
  - g. rendite patrimoniali;
  - h. proventi derivanti da attività diverse da quelle principali;
  - i. proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
  - j. rimborsi da convenzioni;
  - k. altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.

#### **ART. 17**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **ART. 18**

##### **Esercizio sociale - Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA)**

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Rendiconto Economico Finanziario è annuale e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto in forma di rendiconto per cassa, in un'annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **ART. 19**

##### **Responsabilità e assicurazione dei volontari**

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021. Si applica l'art. 18, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 20**

##### **Responsabilità dell'Associazione**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 21**

##### **Assicurazione dell'Associazione**

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ART. 22**

##### **Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, verrà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intesa come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

#### **ART. 23**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_